Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 18/02/2021

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario, in data 06/02/2017, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. **061, estinto anticipatamente il 30/04/2019, senza che gli venissero rimborsati gli oneri non maturati; considerato che, in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*; esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso della somma totale di € 2.571,69, oltre interessi legali da giorno dell'estinzione.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisato che il finanziamento in questione, stipulato il 06/02/2017, veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della 26esima rata su 120, afferma di aver provveduto a rimborsare le commissioni di gestione in sede di estinzione anticipata secondo il criterio *pro rata*; che le spese di istruttoria non sono state rimborsate in quanto il contratto, in linea con l'orientamento dei Collegi vigente all'epoca dei fatti, ne escludeva esplicitamente il rimborso in caso di estinzione anticipata essendo costi prodromico al perfezionamento del finanziamento; che gli oneri di distribuzione, cioè la retribuzione percepita dall'agente a cui il cliente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, non sono stati rimborsati poiché escluso dal contratto e nel rispetto dell'art. 1748 c.c. che sancisce l'inderogabile diritto dell'agente alla provvigione; che la provvigione non

è stata dallo stesso incamerata, ma è stata corrisposta all'intermediario del credito intervenuto. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il ricorrente, in sede di repliche, nell'insistere per l'accoglimento della domanda, eccepisce che le provvigioni, quandanche fossero totalmente diretta allo svolgimento di attività *up-front*, sono comunque rimborsabili ai sensi della sentenza *Lexitor*.

DIRITTO

Il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore*", senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto "*risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto*", considerato che, da un lato, vi può essere "*il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito*", riducendo "*al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*"; e che, dall'altro, è "*molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto*". In materia è intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up-front". "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*". "*La ripetibilità dei costi* up front *opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda*". "*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi* up front *dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di*

retrocessione di costi recurring". "*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi* up front *in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi* recurring". Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le "linee orientative" del 4/12/2019 - al fine di "*favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela*" - ha voluto fornire il seguente "*punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori*": "*Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti… gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front*", il criterio di rimborso dovrà essere "*proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)*".

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di € 2.571,69, calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che "*per quantificare la quota di costi* up-front *ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi* up-front *può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura* recurring *e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi* recurring *e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva*".

Con riferimento alla qualificazione degli oneri, hanno natura *up-front*, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le Commissioni di istruttoria e le Commissioni di distribuzione; mentre hanno natura *recurring* le Commissioni di gestione. Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dall'ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo adottato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	**€ 21.974,40**	*Tasso di interesse annuale*	**4,90%**
Durata del prestito in anni	**10**	*Importo rata*	**232,00**
Numero di pagamenti all'anno	**12**	Quota di rimborso pro rata temporis	**78,33%**
Data di inizio del prestito	**01/03/2017**	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	**63,55%**

rate pagate	26	rate residue	94	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				**500,00**	**Upfront**	**63,55%**	**317,77**		**317,77**
Commissioni di distribuzione				**2.783,00**	**Upfront**	**63,55%**	**1.768,68**		**1.768,68**
Commissione di gestione				**4.319,30**	**Recurring**	**78,33%**	**3.383,45**	**3.383,45**	**0,00**
			Totale						**2.086,45**

L'importo sopra indicato (da arrotondare per difetto, in applicazione delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) è inferiore a quanto richiesto dal ricorrente, in quanto applica il criterio *pro rata* a tutte le voci di costo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.086,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA